



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

\* \* \*

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

– II SEZIONE CIVILE –

in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Francesco Oddi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado introdotta con atti di citazione avviati alla notifica a mezzo del servizio postale in data 8.5.2014, iscritta al n. 32120 del ruolo generale dell'anno 2014, decisa il 9.8.2019 e vertente

TRA

**C.D.M. s.a.s. di Ciciotti Mauro & C.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Cassiodoro n. 6 presso lo studio degli avv. Gaetano Lepore e Carlo Lepore, che la rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione

– attrice –

E

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**, in persona del Direttore generale *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge

– convenuta –

**KIWA CERMET ITALIA s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Salaria n. 259 presso lo studio dell'avv. Marco Passalacqua, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'avv. prof. Giuseppe Sbisà e gli avv.ti Paolo Daino e Martina Lucenti per procura generale allegata alla comparsa di costituzione e risposta

– terza chiamata –

OGGETTO: azione di risarcimento danni da responsabilità extra-contrattuale della P.A.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 27.6.2018.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

1.– C.D.M. s.a.s. di Ciciotti Mauro & C. (di seguito: C.D.M.), esercente l'attività di "terzo raccoglitore" delle puntate del gioco lecito, acquistò numerosi apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, e comma 6, lett. a), del TULPS. Tali apparecchi – cd. *New slot* da gioco lecito a vincita in danaro, obbligatoria-mente collegate alla rete telematica gestita dall'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito: AAMS) attraverso concessionari – erano equipaggiati con differenti schede da gioco, denominate "Black Slot", "Stack Slot", "Terza Dimensione", "Royal Slot", "Queen Champion Casinomania", "Cherry Slot" e "Super Criss Cross". La società attrice sostiene di aver acquistato gli apparecchi facendo affidamento sul fatto che erano dotati del certificato di esito positivo di verifica tecnica e di nulla-osta alla loro distribuzione, emessi in favore del produttore dall'AAMS ai sensi dell'art. 38, comma 3, l. n. 388/2000. Tuttavia, al fine di evitare sanzioni amministrative e penali e quindi la perdita dei requisiti per potere esercitare la propria attività di gestori dei giochi, fu costretta nel tempo a dismetterli anticipatamente rispetto ai termini per i quali erano stati autorizzati.

Infatti, riscontrata da SOGEI s.p.a., *partner* di eccellenza di AAMS per la consulenza informatica, la difformità degli apparecchi contenenti la scheda "Black Slot" dalle prescrizioni relative al gioco lecito, l'amministrazione aveva revocato il certificato di conformità di detta scheda con atto del 22.12.2006 e sollecitato, tramite i propri uffici regionali e i concessionari della rete telematica, la dismissione degli apparecchi alimentati da quella scheda con nota del 16.1.2007. Successivamente gli apparecchi contenenti le schede "Black Slot", "Stack Slot" e "Terza Dimensione" furono oggetto di provvedimento di sequestro penale disposto dal GIP del Tribunale di Venezia il 15.6.2007 perché ritenuti "*intrinsecamente funzionali al gioco d'azzardo*". Con nota del 28.6.2007 il P.M. presso il medesimo Tribunale invitò i gestori di tali apparecchi e i concessionari di rete al loro



immediato ritiro e il medesimo invito fu rivolto, con nota del 4.7.2007, da AAMS a tutti i gestori.

Anche gli apparecchi contenenti le schede "Royal Slot", "Queen Champion Casinomania", "Cherry Slot" e "Super Criss Cross" erano risultati irregolari. In effetti, in un procedimento di accertamento tecnico preventivo svoltosi nel 2009-2010 dinanzi il Tribunale di Roma per iniziativa di altro soggetto esercente la medesima attività ed avente ad oggetto apparecchi muniti di schede da gioco di tipo diverso – fra le quali quelle in questione – erano state accertate, anche mediante verifica svolta sui modelli prototipali in possesso dell'AAMS, molteplici anomalie delle schede, che rendevano i giochi illeciti in riferimento all'art. 110 TULPS.

Tutto ciò esposto, C.D.M. ha chiesto la condanna della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito: ADM), succeduta *ex lege* ad AAMS, al risarcimento dei danni, sia in termini di lucro cessante (€ 229.477,40) che di danno emergente (€ 7.998,32), derivanti dalla anticipata dismissione degli apparecchi.

2.– ADM ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo trattarsi di contestazione della legittimità del provvedimento di certificazione di regolarità degli apparecchi da gioco e sussistendo comunque la giurisdizione esclusiva in relazione al rapporto concessorio del servizio pubblico di gestione del gioco lecito, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l'attività certificatoria meramente confermativa dell'attività delegata ad appositi organismi certificatori. Ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento, decorrente dal 2007.

Quanto al merito, ha affermato che la società attrice non ha dato prova né della proprietà né del numero esatto degli apparecchi dismessi; ha osservato inoltre che dall'accertamento tecnico preventivo, peraltro svolto su diversi apparecchi e su impulso di altra società, non era emerso alcun profilo di illiceità dei prototipi delle schede in possesso della amministrazione. In ogni caso, per tutti gli appa-



recchi il ritiro dal mercato era stata una libera scelta imprenditoriale della società attrice. Infine, la condotta dell'amministrazione è scevra da aspetti colposi di alcun genere.

La convenuta, che ha concluso per il rigetto della domanda avversaria, ha tuttavia richiesto di citare in giudizio Kiwa Cermet Italia s.p.a., soggetto che aveva proceduto alla verifica tecnica delle schede in questione, per esserne garantita – ai sensi dell'art. 4 della convenzione *inter partes* – in caso di accoglimento della domanda. In tal senso ha concluso con l'atto di chiamata in causa.

3.– Kiwa Cermet Italia s.p.a. (di seguito: Cermet) ha in primo luogo osservato che il difetto di legittimazione passiva di ADM, ove fondato, priverebbe di qualsiasi fondamento la sua chiamata in causa. Ha poi eccepito l'incompetenza del giudice adito, stante la clausola compromissoria in arbitrato rituale per tutte le controversie nascenti dalla convenzione (art. 11) e, in subordine, la prescrizione quinquennale *ex art. 2947 c.c.* del diritto fatto valere dall'attrice.

Nel merito ha rimarcato la conformità degli apparecchi da gioco alle previsioni normative, atteso che il procedimento penale dinanzi il Tribunale di Venezia si era concluso con l'assoluzione degli imputati dai reati di falso e di relativa associazione per delinquere e con la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione delle fattispecie contravvenzionali di gioco d'azzardo, non senza aver rilevato l'infondatezza della tesi accusatoria, ma affermando (in violazione del divieto di interpretazione analogica della norma penale) che le condotte contestate potessero integrare un aggiramento del divieto di vincita superiore ai 50 euro a partita imposto dalle norme regolatrici del gioco lecito. Peraltro, nei giudizi civili originati da quella vicenda il Tribunale di Roma aveva espresso, sui medesimi fatti, una valutazione esattamente opposta. In ogni caso, il giudizio di conformità tecnica delle schede espresso dal verificatore era suscettibile di valutazione finale da parte dell'amministrazione dei monopoli e, comunque, non vi è prova che gli apparecchi dismessi dall'attrici fossero stati verificati da essa Cermet. Infine, il danno lamentato, ove non ascrivibile a scelte



imprenditoriali della società attrice, ben avrebbe potuto essere limitato o addirittura evitato con opportune strategie commerciali, come il noleggio di altri apparecchi, conformi alle norme sul gioco lecito.

4.– Con le memorie *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c. tutte le parti hanno replicato alle argomentazioni avversarie. Acquisita la documentazione prodotta e senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni iniziali.

5.– Sulle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta ADM (difetto di giurisdizione ordinaria; carenza di legittimazione passiva; prescrizione del diritto azionato dall'attrice) si osserva quanto segue.

5.1.– L'eccezione inerente il difetto di giurisdizione ordinaria, come già costantemente osservato da questo Tribunale in fattispecie analoghe, si rivela infondata in entrambi i profili in cui è articolata (cfr., da ultimo, sentenze 26.7.2018, n. 15517; 8.5.2018, n. 9090; 9.11.2017, n. 21057; 18.7.2017; 6.6.2017, n. 11432).

Invero, la domanda ha ad oggetto il risarcimento di un diritto soggettivo dell'integrità patrimoniale. Si tratta, in particolare, della lesione della libertà negoziale asseritamente provocata dalla condotta colposa della pubblica amministrazione nell'attività di certificazione e dalla conseguente necessità per la società attrice di dismettere gli apparecchi da gioco acquistati sul presupposto della loro conformità a legge. Non si controverte, invece, della lesione dell'interesse legittimo ad un corretto esercizio dell'attività provvedimentale.

Nemmeno è ravvisabile un'ipotesi di giurisdizione esclusiva, in quanto la società attrice non era parte del rapporto concessorio avente ad oggetto la gestione delle reti telematiche, ma solo il soggetto acquirente degli apparecchi prodotti da un terzo per i successivi noleggio o gestione.

5.2.– Con riguardo al difetto di legittimazione passiva occorre considerare innanzi tutto che, ai sensi dell'art. 23-*quater* d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 135/2012, ADM ha incorporato AAMS con tutti i suoi rapporti giuridici, attivi e passivi.



La contestazione dell'estraneità di AAMS al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio riposa sulla (dedotta) non imputabilità alla stessa dell'attività allegata da parte attrice quale fonte dei danni lamentati. Ciò, tuttavia, non configura una questione attinente alla legittimazione passiva, intesa come condizione dell'azione (che consiste nella mera coincidenza formale tra il rapporto dedotto in giudizio e il soggetto effettivamente convenuto). Si controverte, invece, della titolarità passiva del rapporto dedotto in lite, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Si tratta, perciò, di questione che attiene al merito della controversia (cfr. Cass. 10.10.2013, n. 23088; 16.5.2013, n. 11984; 14.2.2012, n. 2091; in fattispecie analoghe a quella in esame v. Trib. Roma, 21.6.2017, nn. 12639 e 12636).

**5.3.**– Sull'eccezione di prescrizione, per ragioni di ordine logico è necessario esaminare dapprima la replica svolta da parte attrice con la memoria *ex art. 183*, comma sesto, n. 1, c.p.c., nella quale ha sostenuto che la fattispecie rientra nell'alveo della responsabilità da "contatto sociale", con termine di prescrizione decennale. Ciò in quanto ADM avrebbe violato i suoi doveri di fonte normativa (art. 38 legge n. 388/2000) di garante della legalità nell'ambito del gioco lecito e quindi di controllo e di corretta certificazione degli apparecchi, ledendo in tal modo il patrimonio di un soggetto (definito dalla normativa vigente quale "terzo raccoglitore" delle giocate e dunque rientrante nella filiera del gioco) esposto al rischio dell'attività di certificazione degli stessi apparecchi espletata da ADM. L'argomentazione non è condivisibile.

Deve infatti essere esclusa la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità "da contatto sociale", che, per quanto non fondata sul contratto, ma sull'affidamento che una parte riponga sull'altra, sulla quale incombono obblighi di protezione, ha tuttavia lo stesso contenuto di un'obbligazione contrattuale. Presupposto della responsabilità da "contatto sociale" è, infatti, che il danneggiante effettui una prestazione inesatta in favore di un soggetto che ne riceva un danno; se detta prestazione manca nei confronti del soggetto che si ritiene danneggiato, non



può sussistere neppure una responsabilità del danneggiante da contatto sociale (cfr. Cass. 23.10.2002, n. 14934; 22.1.1999, n. 589). In tal senso si è espressa Cass. 11.7.2012, n. 11642, là dove specifica essere essenziale per la configurabilità della responsabilità da “contatto sociale” la violazione di *“obblighi preesistenti di comportamento posti a carico di un soggetto dalla legge per la tutela di specifici interessi di coloro che entrano in contatto con l’attività di quel soggetto, che la legge stessa regola, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità in esame si individui – come da taluni si ritiene – nel riferimento, contenuto nell’art. 1173 cod. civ., agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico”*. In termini non dissimili si è pronunciata Cass. 20.3.2014, n. 6524, evocata da parte attrice.

Nella fattispecie in esame la prestazione dell’attività di certificazione non solo non era stata richiesta dalla società attrice, ma non era neppure stata effettuata in suo favore. Come dedotto infatti dalla stessa C.D.M., ai sensi dell’art. 38, comma 3, legge n. 388/2000 l’AAMS *“deve preventivamente verificare e certificare la regolarità degli apparecchi comma 6 e comma 6 lett. a) art. 110 del TULPS mediante un procedimento di verifica tecnica che viene definito con l’emissione da parte della stessa amministrazione di un certificato di esito positivo della verifica tecnica e con l’emissione del nulla osta di distribuzione in favore del produttore che intende commercializzare l’apparecchio oggetto di verifica”*.

La responsabilità della convenuta non può che configurarsi, quindi, come aquiliana e il diritto al risarcimento del danno soggetto al termine prescrizione di cinque anni come prescritto dall’art. 2947 c.c. (cfr. in tal senso Tribunale di Roma, sentenze nn. 12639 e 12636 del 2017; n. 10002/2014; ordinanza *ex art. 702-bis* c.p.c. R.G. 8454/2013).

Tutto ciò posto, occorre ricordare che si controverte della dismissione di apparecchi muniti di schede le cui pretese difformità dalle prescrizioni normative sono state oggetto di due distinti procedimenti giudiziari. Da un lato vi sono gli apparecchi muniti delle schede “Black Slot”, “Stack Slot” e “Terza Dimensione”,





sottoposti a sequestro dal GIP di Venezia il 15.6.2007 perché ritenuti “*intrinsecamente funzionali al gioco d’azzardo*” e, subito dopo, oggetto di invito all’immediato ritiro rivolto dalla Procura della Repubblica di Venezia a gestori e concessionari (nota del 28.6.2007) e da AAMS a tutti i gestori (nota del 4.7.2007). Dall’altro vi sono gli apparecchi recanti le schede “Royal Slot”, “Queen Champion Casinomania”, “Cherry Slot” e “Super Criss Cross”, in relazione alle quali erano state accertate, anche mediante verifica svolta sui modelli prototipali in possesso dell’AAMS, molteplici anomalie nell’ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo svoltosi nel 2009-2010 dinanzi il Tribunale di Roma.

Con riguardo alla domanda risarcitoria relativa alle schede del primo gruppo l’eccezione di prescrizione è senz’altro fondata, in quanto almeno dalla nota in data 4.7.2007 dell’AAMS parte attrice era in condizione di apprezzare compiutamente il danno che il ritiro – a suo dire imposto dall’amministrazione – degli apparecchi muniti di quelle schede avrebbe provocato all’attività svolta. Esattamente lo stesso danno che viene lamentato in questa sede. In effetti, assumendo come *dies a quo* della prescrizione la data del 4.7.2007, non risultano compiuti atti interruttivi di sorta sino all’introduzione del presente giudizio, con citazione notificata ad ADM il 9.5.2014, ben oltre il quinquennio stabilito dall’art. 2947 c.c. Né è condivisibile l’argomentazione di parte attrice, secondo cui il termine di prescrizione decorre dal deposito della sentenza del Tribunale di Venezia (7.3.2013). A parte il rilievo che i passaggi motivazionali di quella sentenza riguardanti la condotta dell’amministrazione sono riferiti ad altre tematiche, gli aspetti di illiceità addebitati ad AAMS nel presente giudizio erano già emersi con la scoperta delle difformità delle schede e degli apparecchi, quindi con il riscontro della negligente attività certificatoria e autorizzava alla loro distribuzione posta in essere dall’amministrazione.

Invece, relativamente alla domanda avente ad oggetto la dismissione degli apparecchi muniti di schede dello stesso tipo di quelle esaminate nel procedimen-





to di accertamento tecnico preventivo svoltosi dinanzi il Tribunale di Roma (doc. 11-1 e 11-2 allegato alla memoria *ex art.* 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte attrice), la prescrizione non può ritenersi decorrere prima del momento in cui furono resi conoscibili i risultati dell'indagine peritale (il doc. 11-2 cit. reca la data del 24.9.2010: cfr. p. 8). Poiché il presente giudizio risulta introdotto, come appena ricordato, nel 2014, dopo che C.D.M. aveva richiesto ad AAMS, con nota del 5.12.2013 (doc. 19 allegato alla citazione) il risarcimento dei danni conseguenti all'anticipata dismissione degli apparecchi da gioco, la prescrizione non è affatto maturata.

6.– Cermet ha eccepito il difetto di competenza del giudice ordinario, in considerazione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 11 della convenzione stipulata con AAMS il 4.2.2004, in base alla quale *“Le parti convengono, ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile, di definire le eventuali controversie che possano sorgere relativamente alla interpretazione o alla esecuzione della presente Convenzione, dinanzi ad un Collegio arbitrale (...). Il Collegio arbitrale giudicherà secondo diritto applicando le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale (...).”*

L'eccezione è fondata e va accolta, con conseguente declaratoria di difetto di competenza del Tribunale adito.

ADM ha contestato l'eccezione sotto due aspetti. Per un verso ha affermato che la controversia non rientrerebbe tra quelle che le parti hanno inteso compromettere ad arbitri ai sensi dell'art. 11 della convenzione. Per altro verso ha sostenuto che nel caso di specie sarebbe applicabile l'art. 241 d. lgs. n. 163/2006 che, nel testo modificato dalla l. n. 190/2012, in presenza di determinate circostanze sancisce la nullità delle clausole compromissorie presenti in alcune categorie di contratti pubblici, se non preventivamente autorizzate dall'organo di governo dell'amministrazione.

La tesi della convenuta è infondata in entrambi i profili in cui è articolata.



6.1.– Quanto al primo, è sufficiente rilevare che l'art. 11 della convenzione rimette ad arbitri, senza operare alcuna distinzione, tutte *“le controversie che possano sorgere relativamente alla interpretazione o alla esecuzione”* della stessa. Peraltro, la pendenza del presente giudizio, nel quale ADM ha promosso domanda di garanzia impropria nei confronti di Cermet non esclude affatto la competenza arbitrale. Invero, l'art. 819-ter, comma 1, c.p.c. stabilisce che *“la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice”*.

6.2.– Circa l'art. 241 d. lgs. n. 163/2006, nel testo novellato innanzi richiamato, si osserva che esso non trova applicazione nel giudizio in esame.

Invero, si tratta di una norma riguardante esclusivamente i contratti pubblici, vale a dire i negozi tramite i quali un soggetto pubblico acquisisce un lavoro, un servizio o una fornitura assicurando al fornitore una remunerazione (art. 3, comma 3, d. lgs. n. 163/2006). Nel caso di specie, però, non viene in considerazione alcun contratto pubblico. Al riguardo, è noto che esistono due *species* di contratto pubblico: gli appalti pubblici, nei quali l'amministrazione paga il lavoro o il servizio (art. 3, comma 7, d. lgs. cit.); le concessioni, con le quali l'amministrazione affida lo svolgimento di un pubblico servizio a un operatore, remunerato con la gestione del servizio stesso, di cui assume il rischio (art. 3, commi 11 e 12, d. lgs. cit.).

L'attività di verifica tecnica su apparecchi da gioco oggetto della convenzione tra Cermet e AAMS non è né un appalto pubblico né una concessione. L'art. 7 della convenzione prevede infatti che *“le attività oggetto della presente Convenzione non comportano alcun onere per l'AAMS in quanto ogni e qualsiasi onere connesso alle attività di verifica tecnica è a carico del produttore od importatore (...)”*. Il corrispettivo spettante a Cermet per la sua attività è dunque pagato dall'utente del servizio. Pertanto, il rapporto *de quo* non è riconducibile allo schema negoziale dell'appalto pubblico, perché l'attività che ne costituisce l'oggetto non è resa in favore dell'amministrazione e non è pagata da quest'ultima.

Neppure sarebbe configurabile un rapporto concessorio, i cui elementi essenziali – secondo la giurisprudenza comunitaria (Corte giustizia UE 10.11.2011, in causa C-



348/10, *Norma-A Sia*; 10.3.2011, in causa C-274/09, *Strong Segurança S A*; 10.9.2009, in causa C-206/08, *Eura-wasser mbH*; 13.11.2008, in causa C-437/07, *Comm. Ce c. Italia*) recepita da quella nazionale (Cass. 6.5.2015, n. 9139; Cons. Stato, 16.4.2014, n. 1863) – sono la prestazione di un servizio pubblico e il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario. Invece, il potere-dovere di certificare la conformità degli apparecchi da gioco, di emettere il conseguente nulla osta e di vigilare sulla legalità e sulla sicurezza in materia di apparecchi da gioco restano nella competenza esclusiva di AAMS. Per agevolare lo svolgimento di questa attività, la legge consente ad AAMS di avvalersi di soggetti terzi per effettuare la verifica tecnica prodromica alla certificazione, verifica tecnica che non è un pubblico servizio ma una “attività ... esclusivamente tecnico-specialistica” (come la definisce il decreto 4.12.2003 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, TULPS”), la quale non rientra nel novero delle attività o dei servizi propri della pubblica amministrazione e non richiede, né comporta, l’attribuzione di potestà pubbliche al soggetto privato che la esegue.

Ad ulteriore conferma che la convenzione *de qua* non integra né un appalto pubblico né una concessione si pone il rilievo che per la scelta del verificatore non viene indetta alcuna gara pubblica che, di contro, vige obbligatoriamente per la scelta dell’appaltatore o del concessionario.

**6.3.**– Come esattamente rilevato da Cernet, il regime giuridico dell’autorizzazione a effettuare la verifica tecnica sugli apparecchi da gioco è quello delle abilitazioni. È infatti noto che talune attività svolte tra soggetti privati – che per vari motivi acquistano una rilevanza pubblica – possono essere svolte solo da chi abbia determinati requisiti tecnici, la cui sussistenza è attestata dalla pubblica amministrazione. Secondo l’art. 7 del decreto ministeriale già richiamato “*la verifica tecnica di apparecchi e congegni automatici, ai sensi dell’art. 38, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (...) può essere effettuata da tutti gli organismi di certificazione ed ispezione in possesso degli accreditamenti di cui al successivo comma 2*”. Tali accreditamenti sono conseguibili da



tutti i soggetti che dimostrano di rispettare determinati requisiti di competenza e *standard* qualitativi.

I soggetti abilitati non sono però né appaltatori né concessionari di pubblico servizio, ma semplicemente soggetti che possono svolgere quell'attività (come, ad es. le autoscuole, le società di attestazione negli appalti, le officine autorizzate alla revisione delle auto). Inoltre, mentre appaltatori e concessionari pubblici devono essere selezionati tramite gara, nessuna gara è indetta per scegliere l'organismo di certificazione poiché tutti i soggetti in possesso dei requisiti prescritti hanno diritto all'abilitazione.

**6.4.**– Per tutte le ragioni sinora esposte, l'art. 11 della convenzione fra AAMS e Cermet comporta che la domanda di garanzia impropria formulata dalla convenuta nei confronti della Cermet stessa, avente ad oggetto il diritto ad essere manlevata e tenuta indenne da quanto ADM possa essere condannata a versare a parte attrice, rientra nella competenza arbitrale.

**7.**– L'esame del merito della controversia non può prescindere dalla circostanza che vicende analoghe a quella in esame sono state già sottoposte al vaglio di questo Tribunale e della Corte d'appello di Roma, con alterni esiti, come entrambe le parti non hanno mancato di precisare e documentare.

**7.1.**– Un elemento differenziale delle decisioni già assunte, che va opportunamente considerato, è costituito dal tipo di schede delle quali erano muniti gli apparecchi da gioco. Infatti, una parte dei precedenti richiamati riguarda le schede "Black slot", "Stack slot" e "Terza dimensione", che avevano costituito oggetto del procedimento penale definito con la sentenza del Tribunale di Venezia n. 106/2012. Di tali pronunce del Tribunale di Roma (sentenza 15.2.2013, n. 5774 che accolse la domanda risarcitoria, interamente riformata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza 13.2.2016, n. 964; sentenza 26.9.2013, n. 18987, di accoglimento della domanda, la cui esecutività è stata sospesa dalla Corte d'appello; sentenza 7.5.2014, n. 10002 e ordinanza *ex art.* 702-*bis* c.p.c. 10.6.2014, entrambe di accoglimento della domanda, la cui esecutività la Corte d'appello



non ha ritenuto di sospendere; ordinanza *ex art.* 702-*bis* c.p.c. 3.10.2016, sentenze 21.6.2017, n. 12636 e 12639, sentenza 18.7.2017, n. 14586, che hanno dichiarato tutte la prescrizione del diritto al risarcimento; sentenze 6.6.2017, n. 11432 e 9.11.2017, n. 21057, che, chiamate a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria in relazione ad apparecchi muniti di schede di diversa tipologia, hanno dichiarato la prescrizione del diritto al risarcimento richiesto per gli apparecchi funzionanti con le schede “Black slot”, “Stack slot” e “Terza dimensione”) non si tiene conto nel presente giudizio in ragione dell’accoglimento della questione pregiudiziale inerente la prescrizione del diritto al risarcimento.

7.2.– Hanno invece deciso controversie riguardanti schede dello stesso tipo di quelle oggetto dell’accertamento tecnico preventivo (“Champion fever”, “Royal slot”, “Stack fishes”; “Queen champion casinomania”, “Mega magic slot”; “New slot casino”, “Fattoria”, “Captain Parrot”, “Arabian nights”, “Super criss cross”, “Haunted house”, “Flow play gold”), in gran parte coincidenti con le altre schede rilevanti nel presente giudizio (“Queen champion casinomania”, “Royal slot”, “Super criss cross”), le seguenti sentenze di questo Tribunale: 14.11.2013, n. 22828, totalmente riformata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza 24.2.2016, n. 1195, a sua volta impugnata per revocazione e per cassazione; 18.5.2015, n. 10870, che accolse la domanda risarcitoria e la cui esecutività non è stata sospesa dalla Corte d’appello; le già citate 6.6.2017, n. 11432 e 9.11.2017, n. 21057, che hanno respinto la domanda risarcitoria ritenendo la dismissione degli apparecchi frutto di libera scelta imprenditoriale del “terzo raccoglitore”; con varie argomentazioni, fra cui quella della “scelta imprenditoriale”, anche la sentenza 26.7.2018, n. 15517.

In particolare, le tre sentenze per ultimo citate affermano che non vi sono elementi per ritenere che l’esito dell’accertamento tecnico preventivo, indipendentemente dalla condivisibilità delle conclusioni cui è pervenuto il consulente, sia stata la causa della anticipata dismissione degli apparecchi, in quanto: (i) in seguito al deposito dell’accertamento tecnico preventivo ADM non adottò alcun



provvedimento formale che possa avere determinato la coartata dismissione degli apparecchi da gioco; (ii) per ammissione della stessa parte attrice gli apparecchi furono dismessi gradualmente e, dunque, verosimilmente, non prima di aver coperto con i ricavi i costi, ovvero non prima di aver realizzato il guadagno previsto; (iii) alcuni apparecchi risultano acquistati anche successivamente all'esito dell'accertamento tecnico preventivo; (iv) le date di dismissione degli apparecchi sono molto varie, anche con riferimento alla stessa tipologia di scheda, e non sono riferibili ad alcun evento particolare.

7.3.– Le argomentazioni indicate ai punti (i) e (ii) possono essere fondatamente ripetute per il presente giudizio. Inoltre, nel caso in esame possono essere svolte argomentazioni ulteriori e specifiche.

Dall'esame della documentazione prodotta da parte attrice *sub* all. 7 della citazione (fatture di acquisto degli apparecchi, nulla-osta di messa in esercizio degli apparecchi e rendiconto del concessionario Gamenet s.p.a. riguardanti la dismissione degli apparecchi e le relative giocate) emerge che solo per tre apparecchi è stata fornita la necessaria dimostrazione del loro acquisto da parte dell'attrice, del nulla-osta per la messa in esercizio e del rendiconto delle giocate, nel quale è indicata la data di dismissione. Si tratta dei seguenti apparecchi: 1) apparecchio equipaggiato con scheda "Royal slot", identificato con il n. F00911179HK, acquistato il 10.10.2007 (cfr. fattura di acquisto emessa da Italgiochi 2001 s.r.l.), per il quale fu rilasciato il nulla-osta V17C00587101S del 22.10.2007, dismesso il 15.10.2009 (v. il rendiconto delle giocate); 2) apparecchio equipaggiato con scheda "Royal slot", identificato con il n. E00715125HQ, acquistato il 26.8.2008 (cfr. fattura di acquisto emessa da Italgiochi 2001 s.r.l.), per il quale fu rilasciato il nulla-osta U17C00739617S del 21.5.2007, dismesso il 31.10.2009 (v. il rendiconto delle giocate); 3) apparecchio equipaggiato con scheda "Royal slot", identificato con il n. F00924662HJ, acquistato il 5.11.2007 (cfr. fattura di acquisto emessa da Italgiochi 2001 s.r.l.), per il quale fu rilasciato il nulla-osta V17C00610630S del 13.11.2007 e del quale non è dato conoscere la



data di dismissione (v. il rendiconto, da cui si evince che l'apparecchio "*non [era] più in carico*" quanto meno dal 31.8.2009).

La restante documentazione è incompleta e riferita a apparecchi aventi numeri identificativi o nulla-osta fra loro non corrispondenti. Di essa perciò non può tenersi alcun conto nel presente giudizio.

Con riguardo ai tre apparecchi innanzi indicati, a far respingere la domanda di parte attrice è sufficiente l'osservazione che le date di dismissione (cui è sostanzialmente equiparabile, ai fini che interessano, l'attestazione che l'apparecchio indicato al n. 3) che precede non era "*più in carico*" alla società attrice) sono anteriori, di gran lunga, alla conoscibilità (intervenuta nell'ottobre-dicembre 2010) dei risultati dell'accertamento tecnico preventivo svolto dinanzi il Tribunale di Roma. A questo proposito è utile ricordare che la stessa parte attrice ha fondato la domanda risarcitoria proprio sulla necessità "*di evitare le sanzioni amministrative e penali (art. 100 comma 9 del TULPS), anche di natura cautelare, previste in caso di non conformità degli apparecchi alla normativa vigente*" (p. 16 dell'atto di citazione; concetto ribadito in comparsa conclusionale a p. 6). Ed ha altresì affermato che tali irregolarità sono emerse all'esito degli accertamenti svolti dall'ing. Federico Morabito, nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato dinanzi il Tribunale di Roma nel 2009 dal "*terzo raccoglitore*" CNG s.r.l. (p. 12 dell'atto di citazione; pp. 19-20 e 22 della comparsa conclusionale).

Date queste premesse va categoricamente esclusa la sussistenza del nesso di causalità tra l'asserita condotta colposa della pubblica amministrazione e il danno che la parte attrice lamenta, elemento decisionale che per il principio della "*ragione più liquida*" viene esaminato con precedenza rispetto agli altri atti-nenti al merito. Ed invero la dismissione degli apparecchi prima che fossero noti gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo porta a concludere che la ragione fondante di tale decisione è da individuarsi in una autonoma scelta imprenditoriale della società attrice, verosimilmente nel quadro di un già programma-





to ricambio degli apparecchi. Né porta a conclusioni diverse l'affermazione di parte attrice che le irregolarità delle schede dell'apparecchio fossero di dominio pubblico, perché tramite la rete informatica *internet* erano state divulgate notizie al riguardo: la documentazione addotta a sostegno di questa allegazione, infatti, è del tutto generica e, soprattutto, è priva di data certa, necessaria per ancorare cronologicamente la conoscenza di questo dato rispetto alla data di dismissione degli apparecchi dell'attrice. In sostanza, non è provato quanto la società sostiene in ordine alle ragioni che la indussero a dismettere gli apparecchi.

8.– Alla stregua delle ragioni esposte, aventi valore assorbente di ogni altro profilo del merito della controversia, la domanda di parte attrice va respinta.

9.– Le spese processuali, in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale (C. cost. 7.4.2018, n. 77), possono essere interamente compensate fra tutte le parti, considerata l'assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale e la complessità fattuale della vicenda esaminata.

#### P. Q. M.

definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il tribunale in composizione monocratica così provvede:

(a) respinge la domanda proposta da C.D.M. s.a.s. di Ciciotti Mauro & C. nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

(b) dichiara il difetto di competenza del Tribunale ordinario di Roma a conoscere della domanda di garanzia impropria proposta dalla convenuta Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di Kiwa Cermet Italia s.p.a., essendo tale domanda demandata alla competenza arbitrale;

(c) dichiara interamente compensate fra tutte le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9 agosto 2019.

Il Giudice  
(dott. Francesco Oddi)

